

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1379-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 marzo 1962

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1962 (V. Stampato n. 3691)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 giugno 1962*

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro competente ed il Ministro degli affari esteri, assumere un impiego presso enti od organismi internazionali, nonchè esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, è collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza.

Art. 2.

All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico.

Art. 3.

All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 può essere, eccezionalmente, concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

Tale assegno integrativo è a carico della Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformità alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino già ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano già in servizio presso enti od organismi internazionali, e che siano stati a ciò autorizzati.

Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono.

Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato.

Nessun assegno integrativo può essere attribuito per tale servizio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 3.

Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 può essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.

Nulla è innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

Art. 6.

Nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali, ovvero esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente articolo 3.

Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gra-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.

Identico.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Identico.

Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, nella forma di cui al primo comma, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

vato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma.

Art. 7.

I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge.

Art. 8.

Con regolamento, da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto coi Ministri interessati non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto ad indicare i requisiti di carriera e di qualifica ed il numero massimo di dipendenti di ruolo che, per ogni Amministrazione, possono essere collocati fuori ruolo conformemente alle disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Identico.

Art. 7.

I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento entro 30 giorni le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge. Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento.

Soppresso.